

LE SANATORIE PREVISTE DALLA LEGGE FINANZIARIA 2003

Tipologia di sanatoria	Presentazione	Versamenti
Concordato per gli anni pregressi (art. 7)	<p style="text-align: center;">31 luglio 2003</p> <p style="text-align: center;">comunicazione delle definizioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 20 giugno 2003; - 1° dicembre 2003* (I rata); - 21 giugno 2004* (II rata).
	<p style="text-align: center;">31 ottobre 2003</p> <p style="text-align: center;">comunicazione delle definizioni per le persone fisiche titolari di reddito prodotto in forma associata</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 16 settembre 2003; versamento delle maggiori imposte da parte delle persone fisiche titolari di redditi prodotti in forma associata conseguente alla presentazione della comunicazione di definizione per gli anni pregressi da parte della società o associazione di cui all'art. 5 TUIR
Integrativa semplice (art. 8)	<p style="text-align: center;">16 aprile 2003</p> <p style="text-align: center;">dichiarazione integrativa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 16 aprile 2003; - 1° dicembre 2003* (I rata); - 21 giugno 2004* (II rata);
	<p style="text-align: center;">16 settembre 2003</p> <p style="text-align: center;">dichiarazione integrativa per le persone fisiche titolari di redditi prodotti in forma associata</p>	<p style="text-align: center;">16 settembre 2003</p> <p>versamento delle maggiori imposte o contributi da parte delle persone fisiche titolari di redditi prodotti in forma associata conseguente alla presentazione della dichiarazione integrativa da parte della società o associazione di cui all'art. 5 TUIR</p>
Condono tombale (art. 9)	<p style="text-align: center;">16 aprile 2003</p> <p style="text-align: center;">dichiarazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 16 aprile 2003; - 1° dicembre 2003* (I rata); - 21 giugno 2004* (II rata).
Definizione dei ritardati od omessi versamenti (art. 9 – bis)	<p style="text-align: center;">16 aprile 2003</p> <p style="text-align: center;">Presentazione della dichiarazione integrativa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 16 aprile 2003; - 1° dicembre 2003* (I rata); - 30 giugno 2004* (II rata); - 30 novembre 2004* (III rata).
Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili	<p style="text-align: center;">16 aprile 2003</p> <p style="text-align: center;">istanza di definizione</p>	<p>Entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate</p>

LE SANATORIE PREVISTE DALLA LEGGE FINANZIARIA 2003

(art. 11)		
Definizione dei carichi di ruolo pregressi (art. 12)	16 aprile 2003 sottoscrizione di apposito atto	<ul style="list-style-type: none"> - 16 aprile 2003 versamento di almeno l'80% degli importi dovuti - 16 aprile 2004 versamento del residuo importo dovuto
Definizione degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione (art. 15)	Entro 10 giorni dal 16 aprile 2003 presentazione della quietanza dell'avvenuto pagamento e del prospetto esplicativo delle modalità di calcolo	<ul style="list-style-type: none"> - 16 aprile 2003; - 1° dicembre 2003* (I rata); - 21 giugno 2004* (II rata).
Chiusura delle liti fiscali pendenti (art. 16)	21 aprile 2003 domanda di definizione in carta libera per ciascuna lite pendente	<ul style="list-style-type: none"> - 16 aprile 2003** unica soluzione o prima rata
Scudo fiscale (art. 20) (art. 6 D.L. 282/2002)	Entro i termini di versamento dichiarazione riservata	<ul style="list-style-type: none"> - 16 aprile 2003 entro tale termine deve essere effettuato il versamento in misura pari al 2,5% dell'importo dichiarato - 30 giugno 2003 tra il 17 aprile e il 30 giugno 2003 deve essere effettuato il versamento in misura pari al 4% dell'importo dichiarato

* se gli importi da versare per la definizione eccedono complessivamente (ovvero per ciascun periodo d'imposta in caso di definizione degli omessi versamenti), la somma di € 3.000 per le persone fisiche e la somma di € 6.000 per gli altri soggetti, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, maggiorati degli interessi legali calcolati a decorrere dal **17 aprile 2003**

** è prevista la possibilità di versare l'importo in un massimo di **6 rate trimestrali** di pari importo ovvero in un massimo di **12 rate trimestrali** se le somme dovute superano € 50.000. In entrambi i casi la prima rata deve essere versata entro il **16 aprile 2003**, con applicazione, per le rate successive alla prima, degli interessi legali calcolati a decorrere dal **17 aprile 2003**